



PARERE MOTIVATO

N.01 IN DATA 16 GENNAIO 2024

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n.3 al Piano degli Interventi del Comune di Saccolongo (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS;
- che la Commissione VAS si è riunita in data 16 gennaio 2024 come da nota di convocazione del 15 gennaio 2024 protocollo regionale n.21467;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Saccolongo con nota pec Prot. N.8431 del 30/08/2023 acquisita al protocollo regionale al n. 463443 del 30/08/2023, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n.3 al Piano degli Interventi del Comune di Saccolongo;

PRESO ATTO che seguito della richiesta prot n.479630 del 05/09/2023 e n.614058 del 14/11/2023 da parte dell'Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, in relazione ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute, il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale nn. 606357 e 606719 del 09/11/2023 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini sono pervenute n.14 osservazioni nessuna delle quali con valenza ambientale;

CONSIDERATO che con nota prot n.484772 del 07/09/2023 l'Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, ha inviato richiesta di contributo ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPAV
- Provincia di Padova
- Consorzio di Bonifica Bacchiglione
- Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali



- Ulss 6 Euganea
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso
- Comune di Cervarese Santa Croce
- Comune di Mestrino
- Comune di Rubano
- Comune di Selvazzano Dentro
- Comune di Teolo
- Comune di Veggiano
- Direzione Difesa del Suolo e della Costa - Servizio Geologico e Attività Estrattive
- ETRA s.p.a.
- Consiglio di Bacino Brenta

CONSIDERATO che il Comune di Saccolongo, con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 521415 del 26/09/2023, ha fatto pervenire richiesta di sospensione dei termini procedurali;

CONSIDERATO che con nota prot n.526522 del 28/09/2023 l'Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, ha inviato richiesta integrazioni inerenti la procedura di vinca;

PRESO ATTO che, con nota acquisita al prot. reg. n. 632730 del 27/11/2023, il Comune di Saccolongo ha trasmesso le integrazioni documentali richieste;

RILEVATO CHE sono pervenuti i seguenti contributi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Contributo del Consorzio di Bonifica Bacchiglione acquisito al prot. reg n.490381 del 11/09/2023;
- Contributo di Ulss n.6 Euganea acquisito al prot. reg n.522726 del 27/09/2023;
- Contributo della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso acquisito al prot. reg n.544438 del 06/10/2023;

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della "Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 4/2024", pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO che oggetto dell'istanza è la variante n. 3 al Piano degli Interventi del Comune di Saccolongo, redatta con lo scopo di effettuare la ricognizione delle previsioni urbanistiche soggette "a decadenza", ai sensi dell'art. 18, co. 7, della L.R. 11/2004. Gli obiettivi delineati dal documento programmatico preliminare si possono riassumere come segue:

- ricognizione delle aree cosiddette "soggette a decadenza" di cui all'art. 18, co.7 della L.R. 11/2004, ovvero delle aree di espansione, di carattere residenziale e produttivo la cui trasformazione è demandata a Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.);
- revisione/adeguamento dei parametri urbanistici ed edilizi delle singole zone territoriali omogenee soggette a P.U.A.;
- rivisitazione delle scelte di sviluppo ed infrastrutturazione del territorio derivanti dalla realizzazione delle suddette zone di espansione;
- opportuni aggiornamenti cartografici e normativi.

A seguito della pubblicazione dell'avviso di raccolta delle manifestazioni di interesse, il Comune di Saccolongo ha ritenuto tecnicamente accoglibili n. 11 manifestazioni di interesse che sono state



fatte proprie in fase di redazione della variante. La variante inoltre compie un aggiornamento del comparto normativo del piano, adeguandolo a disposti normativi sovraordinati;

RILEVATO che:

- Nel RAP è stata svolta un'analisi del quadro programmatico di riferimento costituito dagli strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore. Nel dettaglio l'analisi ha considerato i seguenti strumenti:
 - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
 - Piano Regionale dei Trasporti;
 - Piano Tutela delle Acque (P.T.A.);
 - Piano di Gestione Rischio Alluvioni;
 - Piano Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) della Comunità Metropolitana di Padova;
 - Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.).

Relativamente la coerenza della proposta rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata, il RAP ha evidenziato che le azioni introdotte con la variante risultano, in linea generale, conformi a quanto disposto da tali strumenti. Per quanto concerne gli strumenti di pianificazione di settore, si rileva che, per quanto riguarda il tema "idraulica", il territorio comunale presenta, stante i contenuti del PGRA, una estesa porzione a nord del Bacchiglione fino al confine comunale classificata "P1 – pericolosità idraulica moderata" e alcune modeste porzioni al confine con Rubano (nord est) e Mestrino classificate in "P2 – Pericolosità media". Analogamente la classificazione del rischio idraulico ricalca quella della pericolosità: nel territorio comunale si trova pertanto un'ampia area classificata a "Rischio moderato (R1) corrispondente a quella in "P1" e alcune modeste classificate in "Rischio medio (R2)" corrispondente alle zone in "P2". Esclusivamente l'azione n. 1 ricade all'interno di un'area a pericolosità idraulica "P2" (e rischio "R1"). Si evidenzia inoltre che nel RAP sono state svolte valutazioni di "massima" sulla coerenza della proposta con la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile;

- Nel RAP il quadro ambientale di riferimento è stato delineato avvalendosi di dati recenti desunti dalle fonti ufficiali. Per quanto concerne la matrice "atmosfera" il RAP ha fatto riferimento ai dati messi a disposizione da ARPAV per l'anno 2022 per la stazione "Mandria", che si trova più vicina al territorio comunale di Saccolongo. Per la matrice in esame si evidenziano superamenti dei valori limite fissati dalla norma per i parametri PM10 / PM2,5, situazione comunque diffusa in tutto l'ambito pianiziale della pianura padana. L'analisi è stata completata andando ad analizzare i dati meteorologici che caratterizzano l'area vasta, non individuando, per la matrice, trend in significativo peggioramento. Per la matrice "acque superficiali" è stata presa come riferimento la stazione fissa della rete di monitoraggio ARPAV n. 113 "fiume Bacchiglione", analizzandone i dati fino al periodo di riferimento 2021. La matrice presenta, per i parametri LIM, LIMeco e EQB, uno status qualitativo non sufficiente. Per quanto concerne le "acque sotterranee", viceversa, i monitoraggi svolti da ARPAV sulla matrice non evidenziano particolari problematiche. Le matrici "Biodiversità, flora e fauna", "suolo e sottosuolo", "paesaggio, patrimonio culturale, architettonico ed archeologico" e "popolazione e salute umana", così come delineate nel RAP, non presentano tematismi contrassegnati da particolare sensibilità. Si segnala tuttavia che come il Comune di Saccolongo, e pertanto gli ambiti di trasformazione della variante n. 3 al P.I., ricadono all'interno delle zone di protezione 10 km degli di osservatori e siti astronomici e che lo stesso ricade in una zona con aumento della luminanza totale rispetto la naturale tra il 300 ed il 900%. Il Comune non è dotato di Piano Comunale per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso;



- la valutazione degli impatti è stata svolta avvalendosi di un approccio metodologico di tipo “qualitativo” che ha descritto, per ciascuna delle 11 azioni in cui si articola la variante, le potenziali influenze sull’ambiente derivanti dall’attuazione della variante. Le valutazioni sono state impostate tenendo, in linea di principio, come scenario valutativo di riferimento, i criteri definiti dall’allegato I alla parte II del D.Lgs 152/2006. Sono inoltre stati analizzati e stimati, con la medesima metodologia, i potenziali impatti derivanti dalle modifiche del comparto normativo delle NTO. Complessivamente le valutazioni svolte nel RAP non indicano l’ingenerarsi di potenziali effetti significativi negativi sulle matrici / componenti ambientali e socio – economiche considerate;
- il RAP indica inoltre una serie di misure di mitigazione / condizioni di sostenibilità atte a minimizzare eventuali effetti generati dalle azioni di piano che dovranno essere tenute in debita considerazione in fase di attuazione delle azioni stesse;

RILEVATO che, in analogia con quanto valutato all’interno del RAP, anche i contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale non hanno messo in luce particolari criticità, fornendo, in taluni casi, indicazioni meritevoli di essere fatte proprie in fase di attuazione della Variante;

RITENUTO che la variante in esame opera, rispetto la vigente struttura di piano, una ricognizione dei Piani Urbanistici Attuativi in fase di decadenza, andando per lo più a riconfermare le previsioni con modeste rimodulazioni riguardanti gli indici urbanistici ovvero attraverso modesti assestamenti di natura cartografica. Non ravvisando, per gli ambiti in esame, particolari sensibilità di natura ambientale, si ritiene che le azioni introdotte con la variante, data la loro portata ed entità, non risultano tali da poter cagionare potenziali impatti negativi di magnitudo significativa;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall’Unità Organizzativa VAS, VInCA, Capitale Naturale e NUVV in data 16 gennaio 2024, dalla quale emerge che l’istanza relativa alla “*Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n.3 al Piano degli Interventi del Comune di Saccolongo (PD)*”, sulla base delle considerazioni svolte alla scala di analisi della variante, non determina effetti significativi sull’ambiente, previo recepimento di puntuali raccomandazioni;

ATTESO che il rispetto delle raccomandazioni contenute nel presente parere motivato va garantito dall’Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull’ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all’Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una “*Relazione di sintesi*”;

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- l’art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la DGR 1646/2012;
- la DGR 1717/2013;
- la DGR 545/2022;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la *Variante n.3 al Piano degli Interventi del Comune di Saccolongo (PD)*, sulla base delle considerazioni svolte alla scala di analisi della variante, in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente, previo recepimento, in fase di attuazione della variante, delle seguenti raccomandazioni:



1. devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
2. devono essere ottemperate le indicazioni/prescrizioni contenute nei pareri resi dagli enti/autorità ambientali;
3. si richiama in questa sede al pieno rispetto dei contenuti dell'“*Aggiornamento e revisione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, approvato con DPCM del 01 dicembre 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07.02.2023;
4. devono essere recepiti gli esiti della “*Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 4/2024*”:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;
 - prescrivendo
 1. non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali contermini a quelle in cui si realizzano gli interventi edilizi/urbanistici): *Triturus carnifex, Bufo viridis, Rana dalmatina, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Falco peregrinus, Lanius collurio, Pipistrellus kuhlii, Hipsugo savii*;
 2. di perseguire il miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) tenuto conto della connessione ecologica-funzionale anche con le aree della rete Natura 2000. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione della variante in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e, altresì, andranno concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate. Contestualmente all'attuazione della variante in argomento andranno avviati i predetti interventi di miglioramento ambientale preferibilmente nelle aree di connessione ecologica-funzionale anche con i siti della rete Natura 2000;
 3. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione



- degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Saccolongo, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA VAS, VINCA E NUVV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 4/2024

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per la variante n.3 al Piano degli Interventi del comune di Saccolongo (PD).

Pratica n. 5490

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020, 769/2021, 295/2022, 615/2022, 617/2022 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

CONSIDERATO che la valutazione di incidenza si realizza secondo le disposizioni procedurali di cui alla D.G.R. n. 1400/2017 e nel rispetto dei principi delle Linee Guida Nazionali di cui all'Intesa del 28/11/2019 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

RICONOSCIUTO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 si esplica a valersi della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017;

ESAMINATA la documentazione per la procedura di valutazione di incidenza, redatta dal dott. Michele Miotello, per conto del comune di Saccolongo, trasmessa con note acquisite al prot. reg. n.606357 del 09.11.2023 e n. 632730 del 27.11.2023, a seguito della richiesta di integrazioni della documentazione di cui al prot. reg. n.463443 del 30.08.2023;

PRESO ATTO e RISCONTRATO che nella documentazione per la procedura di valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017 relativa al punto 23 e che tale documentazione non è pienamente conforme con quanto previsto dalla disciplina regionale;

CONSIDERATO che tale documentazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza e che l'Amministrazione può valutare l'incidenza con le informazioni già in possesso;

PRESO ATTO che la variante in esame consiste nelle seguenti variazioni: conferma delle zone a destinazione residenziale di espansione C2/1, C2/4, C2/5, C2/10, C2/11 e C2/14 soggette a PUA (ambiti di variante nn.1, 3, 4, 8, 9 e 10); conferma parziale della destinazione urbanistica della zona C2/3 in residenziale di espansione ed in zona agricola con l'individuazione di tre aree di espansione soggette a PUA (ambito di variante n.2); conferma della destinazione urbanistica della zona C2/6 residenziale di espansione soggetta a PUA con ampliamento dell'ambito a ricomprendere parte dell'area ricadente nella previgente zona C2/7 (ambito di variante n.5); riclassificazione in zona E agricola dell'area della previgente zona C2/7 a seguito di decadenza ai sensi dell'art.18, co. 7 L.R. 11/2004 (ambito di variante n.6); parziale riconferma della zona C2/8 in residenziale di espansione soggetta a PUA e parte in zona C1/73 residenziale di completamento attuabile tramite piano urbanistico attuativo o strumento similare, con individuazione di un edificio ricadente in zona B1 come "opera incongrua" e sua iscrizione nel RECRE

- come credito edilizio di tipo "ordinario" CE (ambito di variante n.7); conferma della destinazione urbanistica della zona C2/15 e suddivisione della stessa in due zone residenziali di espansione indipendenti (ambito di variante n.11);
- PRESO ATTO che il testo delle Norme Tecniche Operative viene modificato ai seguenti articoli: art.3 "Efficacia del P.I."; art.3bis "Aree non pianificate"; art.49 "Piani Urbanistici Attuativi"; art.54 "Vincolo sismico";
- ATTESO che nell'attuazione si prevedono opere che possono incidere sul sistema del verde, del suolo e dell'illuminazione;
- PRESO ATTO e RICONTRATO che gli ambiti della variante in argomento non ricadono all'interno della Rete NATURA 2000;
- CONSIDERATO che nell'ambito complessivo della variante in argomento sono presenti aree attribuite alle seguenti categorie di suolo "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto", "11320 - Strutture residenziali isolate", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12190 - Scuole", "14110 - Parchi urbani", "14210 - Campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue" nella revisione del 2020 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;
- CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Falco peregrinus*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Hypsugo savii*;
- CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;
- CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
- CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'istanza in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie per le quali risultano designati i siti della rete Natura 2000;
- ATTESO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso n. 23 della D.G.R. 1400/2017: "*piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dalla variante in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
- RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
- RITENUTO che per l'attuazione della variante in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali contermini a quelle in cui si realizzano gli interventi edilizi/urbanistici);
- CONSIDERATO quanto previsto dalle Norme Tecniche del PAT di Saccolongo rispetto alla rete ecologica e agli interventi a tutela dei medesimi elementi: art. 26.2 "Rete ecologica comunale";
- CONSIDERATO che negli ambiti della rete ecologica di cui al vigente Piano sono presenti anche gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario sopraindicate, di cui all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee, e che tali elementi sono soggetti a una specifica forma di tutela che ne prevede il relativo recupero ovvero ripristino;
- CONSIDERATO e RITENUTO che, con riferimento alle summenzionate norme del PAT, sia altresì perseguito il miglioramento ambientale con il fine di incrementare o rafforzare gli elementi di paesaggio (di cui all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario riconosciute;
- CONSIDERATO e RITENUTO che i predetti interventi andranno quindi definiti, in modo complessivo e

proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione della variante in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali delle specie considerate, incrementando la connessione ecologica-funzionale anche con le aree della rete Natura 2000, e sulla base di una preliminare verifica con le Autorità regionali competenti in materia, anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate;

CONSIDERATO e RITENUTO che i predetti interventi di miglioramento ambientale siano preferibilmente avviati con l'attuazione di quelle parti di variante al Piano in argomento ricadenti ovvero contermini al sito Natura 2000 e alle aree di connessione ecologica-funzionale anche con esso;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 è da intendersi positivamente conclusa sulla base delle predette verifiche;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii. e del comma 3 all'art. 10 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente alla VAS, le cui valutazioni in merito alla significatività dell'incidenza possono discostarsi, seppur motivatamente sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, da quelle riportate nella presente relazione tecnica istruttoria;

PERTANTO per quanto sopra, prendendo atto di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di:

DARE ATTO

che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;

e

DICHIARARE

per la variante n.3 al Piano degli Interventi del comune di Saccolongo (PD), una conclusione positiva con prescrizioni della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017

e

PRESCRIVERE

1. non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali contermini a quelle in cui si realizzano gli interventi edilizi/urbanistici): *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Falco peregrinus*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Hypsugo savii*;
2. di perseguire il miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) tenuto conto della connessione ecologica-funzionale anche con le aree della rete Natura 2000. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione della variante in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e, altresì, andranno concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate.

Contestualmente all'attuazione della variante in argomento andranno avviati i predetti interventi di miglioramento ambientale preferibilmente nelle aree di connessione ecologica-funzionale anche con i siti della rete Natura 2000;

3. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Saccolongo, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Venezia, li 08/01/2024



P.O. Coordinamento Istruttorie Vinca - dott. Mattia Vendrame
Istruttori – dott. Francesco Rebonato – dott.ssa Cristina Toniolo



Regione del Veneto

AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA

www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it

Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

UOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Prot. Gen. n. 145949/2023Padova, 26/09/2023

Alla cortese attenzione

Resp. U.O. VAS VINCA Capitale Naturale e NUVV
Regione Venetovalutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Resp. Ufficio Tecnico

Comune di Saccolongo

saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net

OGGETTO: *Vs. richiesta di contributo inerente la verifica di assoggettabilità a VAS per la variante nr. 3 al Piano degli Interventi del Comune di Saccolongo (PD) - D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008 – osservazioni.*

Vs. Rif.: Nota Regione Veneto prot. nr. 484772 del 07/09/2023.

In riferimento all'oggetto, fatto salvo l'acquisizione di eventuali pareri di altri Enti, Servizi e Uffici competenti in virtù di disposizioni legislative e regolamenti in vigore;

vista la documentazione presente nel sito internet di riferimento, nell'ambito delle proprie competenze di tipo igienico-sanitario, fermo restando l'individuazione e il rispetto dei vincoli di natura idraulica, paesaggistica, naturalistica, stradali, cimiteriali, ecc..., si rappresentano le seguenti osservazioni:

- a) ove non sia già stato previsto si rammenta che l'attività edificatoria (costruzione, ristrutturazione, ampliamento ecc...) deve avvenire conformemente alla disciplina edilizia, alle norme di efficientamento energetico e alla disciplina delle fasce di rispetto e all'ulteriore normativa di riferimento [es.: ottemperanza alle fasce di rispetto cimiteriali, (rif. art. 338 del R.D. 1265 del 1934 e s.m.i. e normativa regionale), ottemperanza alle fasce di rispetto idrauliche, implementazione delle opere di gestione dei reflui residenziali (es.: allacciamento alla rete fognaria o implementazione di altre opere normativamente ammesse), ecc...]; Note: si rammenta che:
1. le aree soggette al ripristino dell'edificabilità devono prevedere, se del caso, una valutazione del rischio idraulico (es.: Rischio di esondazioni dei corsi d'acqua) comprensiva di eventuali misure di salvaguardia;
 2. le opere devono essere costruite nel rispetto del principio di invarianza idraulica;
 3. le opere devono essere compatibili con il piano di zonizzazione acustica. Per i lotti residenziali si suggerisce di valutare l'impatto previsionale acustico sull'opera in progetto derivante dal traffico veicolare insistente sulla attigua rete stradale o da altre fonti di pressione sonora (es.: eventuali attività industriali e/o artigianali site in aree limitrofe all'opera in progetto, ecc...);

4. le eventuali opere residenziali o commerciali ecc... siano ubicate in aree compatibili con le distanze previste dai siti zootecnici destinati ad allevamenti bovini/suini, ecc... (es.: DGRV 856/2012 e smi, ecc...);
5. Nel caso di progettazione di lotti residenziali da situare in prossimità di aree agricole, si suggerisce la realizzazione di "zone cuscinetto" da interporre tra le due aree.

b) ove tecnicamente fattibile e proceduralmente ammissibile, si analizzino ulteriori considerazioni quali:

1. sia preservata la qualità paesaggistica degli spazi urbani prevedendo altresì un sistema di verde urbano (es.: si preveda la piantumazione di fitte essenze arboree sempreverdi in area perimetrale alle opere in progetto, ecc...);
2. siano implementate (in sede esecutiva) le infrastrutture, le attrezzature e servizi che garantiscano una maggiore fruibilità/accesso delle aree residenziali (es.: ove possibile le soluzioni di viabilità dovrebbero privilegiare una fruibilità dell'area anche con mezzi di trasporto pubblico, piste ciclabili, marciapiedi, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, ecc...); Note: ove non sia già stato previsto, si sottolinea la necessità di promuovere una mobilità pedonale e ciclabile attraverso la progettazione di una viabilità sicura che releghi i mezzi motorizzati privati in un ambito delimitato e che incroci il meno possibile i percorsi non veicolari; Note: eventuale progettazione esecutiva delle opere pubbliche (es. parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili ecc...) siano rispettati i requisiti di accessibilità, visitabilità ed adattabilità come prescritto dal D.M. n. 236/89 e DGRV n. 509/2010; Note: Si raccomanda che l'accessibilità alle piste ciclabili tenga conto dei diversi utenti che le devono/possono utilizzare, pertanto necessita che eventuali dissuasori verticali, che dovrebbero contrastare l'accesso a mezzi motorizzati, non ostacolino l'accesso di cicli per persone con difficoltà motorie che, hanno tre o quattro ruote e che troppo spesso sono escluse dall'utilizzo di questi percorsi protetti;
3. siano previste e garantite tutte le necessarie attività di controllo, ispezione, manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria, delle acque meteoriche, nonché degli scoli superficiali, individuando le rispettive figure incaricate alla esecuzione degli interventi;
4. qualora le opere finalizzate allo smaltimento delle acque meteoriche determinino ristagni d'acqua o condizioni di scorrimento di acque a lento deflusso, siano previste ed attuate idonee misure/procedure finalizzate a contrastare la proliferazione di insetti (es.: in caso di presenza di bacini di laminazione, caditoie, tombini con acqua stagnante o a lento deflusso ecc... siano previsti misure di contrasto alla proliferazione di zanzare "piano annuale di disinfestazione larvicida");
5. ove non sia già stato previsto i lotti residenziali siano dotati di isole ecologiche finalizzate allo smaltimento/stoccaggio di rifiuti (organici) e siano previste misure/procedure finalizzate a contrastare la proliferazione di animali sinantropi (es.:ratti/topi ecc...).

Tanto si trasmette per le eventuali valutazioni di competenza.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE U.O.C.
IGIENE E SANITA' PUBBLICA
(Dott. Luca Gino Sbrogiò)**



Regione del Veneto AZIENDA ULSS 6 EUGANEA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA
Il Dirigente Medico
Dr.ssa Michela Longore - CL 2780

Rif. Prat. 013041/2023/109349
Rif. Ns. prot. nr. 136285 del 07/09/2023



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI
BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Alla Regione del VENETO
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e
Contenzioso
Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca
valutazioniambientalidisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Alla Commissione per il patrimonio
culturale del Veneto
sr-ven.corepacu@beniculturali.it

Prot. n.

Cl. 34.28.10/

All.

Risposta al foglio n. 484772 del 07-09-2023

Rif. ingresso n. 30381 del 08-09-2023

OGGETTO: **Saccolongo (PD)**

D.Lgs. 152/2006.

Procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica per la variante n. 3 al Piano degli Interventi del comune di Saccolongo (PD).

Parere di competenza

VAS_ass

CON RIFERIMENTO al piano in argomento, facendo seguito alla nota della Regione Veneto n. 484772 del 07-09-2023, qui pervenuta in data 07-09-2023 ed assunta al protocollo d'Ufficio n. 30381 del 08-09-2023 con cui l'Amministrazione regionale ha messo a disposizione nella *repository* web i relativi elaborati;

ESAMINATI il Rapporto Preliminare e la documentazione inerente al suddetto piano;

VISTO il *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*, D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, art. 41 co. 1 lett. d);

VISTA la Circolare n. 3 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del 29-01-2020;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la V.A.S. riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, gli artt. 12 e 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo,

IN OTTEMPERANZA alla Circolare n. 26 del 14/05/2012 del Direttore Regionale per i beni paesaggistici del Veneto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 1, lett. d) del D.P.C.M. 76/2019 e in base alle proprie competenze territoriali,

QUESTA SOPRINTENDENZA FORMULA LE SEGUENTI VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI

Tutela paesaggistica:

la variante in oggetto presenta carattere essenzialmente ricognitivo delle previsioni di trasformazioni arrivate a decadenza le quali, a seguito delle manifestazioni di interesse presentate, sono state confermate con l'inserimento di specificazioni relativamente agli strumenti attuativi, le unità di intervento, volumetrie, ecc..

Esaminati i possibili effetti del piano, sulla scorta della sintesi delle richieste pervenute, non si rilevano significative criticità in ordine alle previsioni riportate e si rammenta la necessità che le trasformazioni che coinvolgono ambiti sottoposti a tutela ai sensi della Parte II e Parte III del D.Lgs. 42/2004 siano sottoposte alle preventive procedure di valutazione.

In base a quanto esposto, la scrivente Soprintendenza **non ravvisa la necessità** di sottoporre il piano in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Ai sensi del *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*, D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, art. 47 co. 3 le amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto entro tre giorni dalla ricezione dello stesso alla competente Commissione di garanzia per il patrimonio culturale istituita ai sensi dell'art. 12, co. 1 -bis della L. 29 luglio 2014, n. 106.

IL SOPRINTENDENTE
Vincenzo Tinè

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.]

Il Responsabile del Procedimento: *Funzionario Architetto Damiana Lucia Paternò*
Il Responsabile dell'Istruttoria Paesaggistica: *Assistente tecnico Jenny Antonello*

Spett.le
Comune di Saccolongo
saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net

e p.c. Spett.le
Regione Veneto
Unità Organizzativa Genio Civile di Padova
geniocivilepd@pec.regione.veneto.it

OGGETTO : Parere idraulico sulla Variante Puntuale n. 13 e n. 14 e Variante generale n. 3 al Piano degli Interventi del Comune di Saccolongo, ai sensi della DGRV n. 2948 del 06/10/2009

Il presente Parere Idraulico per quanto di competenza, verte sulla valutazione di compatibilità idraulica delle Varianti relative alle opere di cui all'oggetto, ricadenti nel comune di Saccolongo (PD), inviata con nota prot. n° 7459 del 27/07/2023 (Ns. prot. n° 90521 del 27/07/2023) e integrazione prot. n° 7881 del 07/08/2023 (Ns. prot. n° 102940 del 08/08/2023) all'Ufficio della REGIONE VENETO *Unità Organizzativa Genio Civile di Padova*, competente per l'istruttoria ai sensi del D.G.R. n. 1322 del 10.05.2006, D.G.R. n. 1841 del 19.06.2007 e D.G.R. n. 2948 del 06.10.2009.

A seguito dell'analisi della documentazione tecnica trasmessa, viste le asseverazioni di non necessità della Valutazione di Compatibilità Idraulica e preso atto che la D.G.R. n. 1322 del 10.05.2006 All. A stabilisce che *“Per le varianti che non comportino alcuna alterazione del regime idraulico ovvero comportino una alterazione non significativa la valutazione di compatibilità idraulica è sostituita dalla relativa asseverazione del tecnico estensore...”*, lo scrivente Consorzio di Bonifica Bacchiglione, comunica di non avere osservazioni al riguardo.

Tuttavia l'Amministrazione in indirizzo è invitata a adottare i seguenti indirizzi:

- Limitare le impermeabilizzazioni del suolo. In particolare le pavimentazioni delle vie di accesso private e dei parcheggi, ad esclusione di quelle poste su aree riservate alle persone disabili, dovranno essere realizzate con materiali drenanti su opportuno sottofondo che ne garantisca l'efficienza;
- Fissare il piano d'imposta dei fabbricati sempre superiore di almeno 20÷40 centimetri rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante.

- Evitare la realizzazione di piani interrati o seminterrati. In alternativa impermeabilizzare i piani interrati stessi al di sotto del piano d'imposta di cui sopra e prevedere le aperture (comprese rampe e bocche di lupo) solo a quote superiori.
- I pluviali, ove è possibile, dovranno scaricare superficialmente.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(ing. Francesco Veronese)
F.to digitalmente

Parere 2023-832



Spett.le REGIONE del VENETO
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

e p.c.Spett.le
Comune di Saccolongo (PD)
saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net

e p.c.Spett.le
REGIONE VENETO - GENIO CIVILE DI PADOVA
geniocivilepd@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 3 al Piano degli Interventi in Comune di Saccolongo (PD). Richiesta contributo

Il presente Parere Idraulico per quanto di competenza, verte sul documento “Rapporto Ambientale Preliminare” relativo alle opere di cui all’oggetto, ricadente nel comune di Saccolongo (PD), inviato con prot.n. 484772 del 7/9/2023 (Ns. prot. n.135079 del 8/9/2023) dall’Ufficio della REGIONE VENETO *Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV*, competente per l’istruttoria ai sensi del D.G.R.V. n. 2948 del 06.10.2009 e D.G.R. n. 1841 del 19.06.2007.

A seguito dell’analisi della documentazione trasmessa, lo scrivente Consorzio di Bonifica, conferma quanto espresso nel parere idraulico prot. n. 117402 del 22/08/2023 che si allega in copia.

Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE
(ing. *Francesco Veronese*)
F.to digitalmente

Allegato: parere idraulico prot. n. 117402 del 22/08/2023

2023-905